#### **DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**

# N. 76/2016

# del 29 aprile 2016

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2026]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1146/2014 della Commissione, del 23 ottobre 2014, che modifica gli allegati II, III, IV e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di antrachinone, benfluralin, bentazone, bromoxynil, clorotalonil, famoxadone, imazamox, bromuro di metile, propanil e acido solforico in o su determinati prodotti (1).
- La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si (2)applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Al punto 40 [Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— 32014 R 1146: Regolamento (UE) n. 1146/2014 della Commissione, del 23 ottobre 2014 (GU L 308 del 29.10.2014, pag. 3).»

#### Articolo 2

Al punto 54zzy [Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— 32014 R 1146: Regolamento (UE) n. 1146/2014 della Commissione, del 23 ottobre 2014 (GU L 308 del 29.10.2014, pag. 3).»

### Articolo 3

I testi del regolamento (UE) n. 1146/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

## Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

<sup>(</sup>¹) GUL 308 del 29.10.2014, pag. 3. (\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.